



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 623

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 15 settembre 2016

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	9
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	12
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	16
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	19
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132)</i> . . . . .	»	25
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	26
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	29
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)</i> . . . . .	»	32

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	33
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	34
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	35

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 settembre 2016

**Plenaria****330<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SU POSSIBILI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO ANCHE  
IN RELAZIONE AD ALCUNE RECENTI DRAMMATICHE VICENDE*

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), con riferimento al recente tragico episodio di cronaca che ha interessato una giovane ragazza, morta suicida per la vergogna provocata dalla diffusione mediatica di immagini a lei riferite, sottolinea l'assoluta necessità di intervenire al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico una previsione specifica a tutela del diritto all'oblio. Ricorda come il disegno di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, al codice di procedura civile in materia di diffamazione, anche con il mezzo della stampa (Atto Senato n. 1119-B), sia ancora fermo in Commissione giustizia, a causa di contrasti all'interno della maggioranza. Nella convinzione dell'assoluta indifferibilità ed urgenza di un intervento normativo *in subiecta materia*, propone di discutere nel prossimo Ufficio di Presidenza se inserire una disposizione specifica nell'ambito del citato atto senato n. 1119-B ovvero, qualora i contrasti all'interno della maggioranza sul testo in materia di diffamazione dovessero permanere, attraverso un disegno di legge *ad hoc*.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che i recenti fatti di cronaca testimoniano che non è sufficiente una pronuncia giurisdizionale al fine di as-

sicurare l'effettività del diritto all'oblio. Ricorda che, in Commissione giustizia al Senato, una regolamentazione espressa a tutela del diritto all'oblio era stata inizialmente introdotta all'interno del disegno di legge in materia di diffamazione, ma che poi questa previsione è stata espunta durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Condivide pienamente l'esigenza espressa dal senatore Palma in ordine alla regolamentazione del diritto all'oblio, anche perché – allo stato degli atti – nemmeno l'Autorità garante per la protezione dei dati personali dispone di strumenti giuridici adeguati per intervenire a tutela delle persone oggetto di violenze verbali e di insulti in rete. A tale riguardo sottolinea la possibilità di intervenire attraverso tre diverse modalità: la reintroduzione di una disciplina espressa in materia di diritto all'oblio nell'ambito del disegno di legge in materia di diffamazione; un intervento nell'ambito dei disegni di legge recanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, attualmente all'esame della Camera (Atto Camera 3139 – già approvato dal Senato – e connessi); ovvero, da ultimo, un intervento nell'ambito dei disegni di legge recanti disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e transfobia, in corso di esame in Commissione (Atto Senato 1052 e connessi). Osserva come si possa individuare senz'altro nell'ambito del prossimo ufficio di Presidenza il percorso più veloce e condiviso per poter raggiungere un tale risultato, anche procedendo se necessario, ad un breve ciclo di audizioni.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) propone l'acquisizione della documentazione di studio e ricerca disponibile presso il Garante per la *privacy*, che già da tempo sta valutando una serie di soluzioni su questo tema.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara che i recenti fatti di cronaca testé ricordati dal senatore Palma, dimostrano che la tutela dei diritti fondamentali della persona non può essere rimessa alla mera discrezionalità del giudice, occorrendo invece un chiaro intervento legislativo che si muova in un'ottica persino più rigorosa rispetto alle proposte emendative a propria firma inizialmente presentate nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di diffamazione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), pur condividendo l'esigenza di assicurare in via legislativa la tutela del diritto all'oblio, prevenendo comportamenti illeciti e sanzionando eventuali abusi, ritiene allo stesso modo che non si debba aggravare oltre modo e in maniera irragionevolmente sproporzionata la fruibilità dei dati presenti in rete. Pur nell'ambito di una cornice legislativa chiara, ritiene comunque indispensabile, nel caso concreto, mantenere un ambito di autonoma valutazione in capo ad un organo autonomo ed indipendente come la magistratura.

Interviene la senatrice FILIPPIN (*PD*) per ricordare che, in questi giorni, l'Aula della Camera sta esaminando i disegni di legge recante di-

sposizioni volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Atto Camera 3139 e connessi) e che l'intervento in oggetto appare finalizzato ad ampliare l'ambito di tutela delle vittime e a sanzionare i comportamenti illeciti con un rigore anche maggiore di quanto non sia stato inizialmente previsto dal Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge relativo alla diffamazione.

Il senatore FALANGA (AL-A) dichiara che, per esperienza diretta, ha riscontrato un forte contrasto di orientamenti giurisprudenziali rispetto agli strumenti di tutela a favore dei soggetti vittime di fenomeni di cyberbullismo. A tale riguardo sottolinea che molti tribunali italiani hanno negato la possibilità di applicare i provvedimenti d'urgenza di cui agli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile anche per motivi legati al difetto di giurisdizione, in quanto molte società operanti su *Internet* hanno sedi legali ed effettive all'estero.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

**(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza**

**(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione**

**(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

**(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

**(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione**

**(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa**

**(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti**

**(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**

(1957) DAVICO. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) CAMPANELLA ed altri. – *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2134 – assunto come testo base nella seduta del 26 maggio – già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 6 settembre.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) interviene per illustrare l'ordine del giorno a sua prima firma G/2134/1/2, che impegna il Governo a vigilare affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione oggetto delle procedure di confisca possano essere reinvestite nelle aziende confiscate al fine di un rilancio economico delle stesse. Poi illustra gli ordini del giorno G/2134/6/2 e G/2134/7/2, che impegnano il Governo, rispettivamente, ad assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati – prevista dall'articolo 18 del disegno di legge in titolo – sia ricompresa nell'ambito di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati; ovvero ad incentivare la costituzione di nuclei di supporto presso le prefetture, costituiti da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, con il compito di assistere gli amministratori giudiziari nelle attività di ricognizione e di valutazione economica dei beni, nonché di verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei medesimi.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2134/4/2 che è volto ad impegnare il Governo ad assumere le necessarie misure per un progressivo potenziamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, al fine di incrementare il monitoraggio sull'utilizzo dei beni medesimi; deve essere prevista a tal fine un'adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in questione. L'ordine del giorno G/2134/5/2 impegna invece il Governo a ga-

rantire che gli obblighi di pubblicità, previsti dal citato articolo 18 del disegno di legge n. 2134, siano attuati in modo tale da rendere effettiva la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili aziendali confiscati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra poi l'ordine del giorno G/2134/2/2 che, al fine di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, richiede un impegno del Governo a potenziare le forze dell'ordine che collaborano sul territorio con la magistratura. In particolare, si richiede l'incremento degli stanziamenti che riguardano: la pianificazione e il coordinamento delle forze di polizia; le spese riservate alla Direzione investigativa antimafia; il contrasto al crimine e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; la retribuzione del personale del comparto della sicurezza ed infine le spese relative ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), preannunciando di intervenire più nel dettaglio sui singoli emendamenti a propria firma in sede di dichiarazione di voto, ritiene di illustrare fin d'ora gli emendamenti 23.0.4 e 24.0.4 concernenti, a vario titolo, la materia dell'informazione antimafia. L'emendamento 23.0.4 è volto ad ampliare la portata e l'efficacia sull'intero territorio nazionale della informativa e della comunicazione antimafia interdittive. Per altro verso, l'emendamento 24.0.4 aggiunge la richiesta di un'ulteriore informazione alle società consortili o di consorzi che dovranno fornire, tra l'altro, anche le complete generalità dei consorziati per conto dei quali esse operano nei confronti della pubblica amministrazione.

Il senatore FALANGA (*AL-A*), dopo aver rilevato che sulla base della normativa vigente, le cosiddette interdittive antimafia hanno già una portata generale, si sofferma sull'emendamento 24.0.1, a propria firma, che riguarda pure la materia dell'informazione antimafia interdittiva. L'emendamento è volto, in particolare, a garantire il principio del contraddittorio dei soggetti interessati dinanzi al prefetto, nonché ad attribuire al prefetto medesimo il potere di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa in casi limitati e urgenti. Alla luce della recente esperienza sul rilascio delle interdittive antimafia, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizione di alcuni prefetti particolarmente impegnati da tale punto di vista, come quelli delle città di Napoli, Reggio Calabria e Palermo.

Dopo un breve intervento del senatore CAPPELLETTI (*M5S*) – che cita alcuni esempi di discrasie tra il rilascio delle informazioni interdittive da parte delle prefetture e la concreta attività svolta dalle imprese – interviene la senatrice MUSSINI (*Misto*) che si sofferma su alcuni emendamenti a propria firma. In particolare l'emendamento 10.0.7 è volto a sopprimere la norma del disegno di legge in titolo che prevede che l'ammi-

nistratore giudiziario gestisca le imprese confiscate senza emolumenti, in quanto ciò non è pensabile se l'attività in questione è svolta da un professionista competente. Illustra poi l'emendamento 13.7 che interviene sui criteri di nomina degli amministratori giudiziari sopprimendo il limite dei tre incarichi. L'emendamento 14.19 è invece volto ad escludere i beni sequestrati e confiscati dalle procedure del cosiddetto *bail-in* di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Infine si sofferma sull'emendamento 25.4, che prevede di sottoporre l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata alla vigilanza del Ministero della giustizia, rilevando che la Presidenza del Consiglio dei ministri – alla cui sorveglianza l'Agenzia verrebbe sottoposta dal disegno di legge n. 2134 – opera, anche per le attività di vigilanza, soprattutto avvalendosi, per i profili contabili, del supporto del Ministero dell'economia e delle finanze, circostanza che a suo avviso non si rifletterebbe in modo positivo sul funzionamento dell'Agenzia medesima.

Il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia che i componenti del Gruppo del Partito Democratico, rinunciano all'illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2134, riservandosi di intervenire nella fase delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 settembre 2016

**Plenaria**

**627<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 4.102 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

**(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore LAI (*PD*), preso atto delle precisazioni fornite dal Governo nelle precedenti sedute, illustra una proposta di parere sul testo così articolata: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere di semplice contrarietà sull'articolo 17, comma 1, sull'articolo 26, comma 1, e sull'articolo 27-*bis*, in relazione al quale si fa presente che una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione dei fondi sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese. Infine, in relazione all'articolo 11, comma 6, ai fini di un miglior coordinamento per i profili finanziari, risulterebbe opportuno apportare la seguente modifica: dopo le parole: "ai sensi del presente capo" aggiungere le seguenti: "negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze". Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.».

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti.

Il RELATORE ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso erano stati illustrati gli emendamenti trasmessi per i profili di competenza.

Il vice ministro MORANDO condivide l'opinione del relatore sugli emendamenti, analoghi ai precedenti presentati in Commissione, sui quali si propone di ribadire il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di semplice contrarietà. Concorda anche sull'onerosità della proposta 9-*bis*.209. Quanto, invece, agli emendamenti 2.208, 2.209 e 3.201, non ravvisa controindicazioni di carattere finanziario. La proposta 3.202 è potenzialmente foriera di nuovi oneri e, come tale, richiede quanto meno la redazione di una relazione tecnica per la sua positiva valutazione. Si sofferma poi sull'emendamento 4.200, del quale esclude la portata onerosa. Ritiene diverso il caso dell'emendamento 9.202 il quale, pur nell'ambito di una formulazione non del tutto chiara, assume un tono stringente che porta a ritenere possibile l'insorgenza di nuovi oneri. Di analogo senso

è il successivo emendamento 9.204, il quale, però, si presenta formulato in modo più ampio e meno cogente, tanto da escludere la diretta onerosità. Anche sulle successive proposte 9-bis.201 e 9-bis.202 dichiara di non avere osservazioni critiche, così come sulla ulteriore 26.202. Conclude segnalando le indirette controindicazioni derivanti dagli emendamenti 13.200, 14.201 e 16.200, i quali non sono idonei a generare nuovi oneri, dal momento che agiscono all'interno di un tetto di spesa, ma possono comportare nondimeno una significativa frammentazione delle risorse assegnate e maggiori difficoltà di gestione del fondo in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-bis.200, 31-bis.203, 9-bis.209, 3.202 e 9.202.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 21.201, 13.200, 14.201 e 16.200.

Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 15 settembre 2016

### Plenaria

393<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)**

(Osservazioni all'8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro CASERO in riferimento ai rilievi espressi in sede di discussione dalla senatrice Guerra, con particolare riferimento all'ipotesi di eccesso di delega che vizierebbe l'atto in esame, osserva che le disposizioni di carattere fiscale trovano una precisa corrispondenza nell'atto delegante, mentre, invece, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento circa la portata dell'eventuale innovazione normativa relativa alle condizioni di esercizio del trasporto marittimo in riferimento alla nazionalità del personale imbarcato.

Interviene la senatrice GUERRA (PD) specificando che il rilievo da lei formulato è motivato dalla eventuale contraddittorietà tra un esplicito divieto di imbarco di personale extra comunitario non previsto dalla delega, per determinati servizi marittimi, e la fruibilità delle agevolazioni fiscali condizionata all'imbarco di personale italiano o comunitario.

Il presidente Mauro Maria MARINO preso atto del tenore dell'intervento del Vice Ministro rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. 325)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) riferisce alla 5<sup>a</sup> Commissione riepilogando in premessa i contenuti del Regolamento UE n. 1024, istitutivo del sistema accentrato di vigilanza sulle banche, inserendolo nel più ampio quadro dell'Unione bancaria.

Per quanto concerne il contenuto dello schema, ne sintetizza gli elementi principali: l'articolo 1 apporta numerose modifiche al Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) allo scopo di adeguare la normativa primaria al nuovo riparto di competenze tra la BCE e le Autorità nazionali di vigilanza. Il nuovo quadro normativo UE si riflette su aspetti essenziali della disciplina dell'attività bancaria, tra cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia, l'esercizio della vigilanza, gli assetti proprietari e l'erogazione di sanzioni.

L'articolo 2 modifica le disposizioni di vigilanza esterne al Testo unico bancario, con particolare riferimento alle competenze degli enti territoriali.

L'articolo 3 reca disposizioni di chiusura, mentre l'articolo 4, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda poi che il meccanismo unico rappresenta il primo pilastro dell'Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti poggiante su tre elementi normativi: il Meccanismo di vigilanza unico (SSM); il Meccanismo di risoluzione unico (SRM); le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e un meccanismo comune di *backstop* (linea di credito).

Le diverse componenti dell'Unione bancaria hanno un differente grado di attuazione, essendo noto che il sistema di garanzia dei depositi è ancora in fase di elaborazione.

Il SSM è pienamente operativo dal novembre 2014 nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i cosiddetti soggetti significativi). Per tali soggetti i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE.

La vigilanza ordinaria sulle banche significative è affidata ai Gruppi di vigilanza congiunti. A ciascuna banca significativa è abbinato uno spe-

cifico Gruppo, che riunisce esperti della BCE e delle autorità di vigilanza nazionali.

Nei confronti degli altri intermediari (i cosiddetti soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.

In particolare, a partire dalla seconda metà del 2014, la BCE ha assunto i poteri di vigilanza sulle banche che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona).

Va inoltre sottolineato che la disciplina dell'Unione assicura che le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza prudenziale della BCE siano rigorosamente separate, prevedendo a tal fine l'istituzione di un consiglio di vigilanza (*supervisory board*), incaricato dell'istruttoria delle decisioni in materia di sorveglianza e nel quale i Paesi dell'area euro e quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto. Le decisioni del *supervisory board* si considerano adottate a meno che non siano respinte dal Consiglio dei governatori della BCE.

Il relatore passa poi a commentare la disposizione di delega contenente nell'articolo 4 della citata legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) finalizzate a introdurre le norme per l'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio.

Dopo aver specificato che lo schema di decreto in esame è stato assegnato il 12 agosto 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 21 settembre 2016, e che i termini per l'esercizio della delega sono prorogati al 15 novembre 2016, rivolge al rappresentante del Governo un invito a verificare, in coordinamento con i lavori della analoga Commissione della Camera, la possibilità che il parere parlamentare sia espresso dopo il citato termine del 21 settembre.

Nel merito dello schema, rimarca che il comma 4 dell'articolo 1, inserisce l'articolo 6-*bis* nel TUB, con lo scopo di introdurre una norma quadro che descriva, in modo sintetico, i casi in cui i poteri attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia debbono essere esercitati dalla BCE in forza del Regolamento SSM.

In particolare (comma 1 del nuovo articolo 6-*bis*), nelle materie disciplinate dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dai Titoli II e III e dal Titolo IV, Capo I, sezione II, del TUB (rispettivamente concernenti le autorità creditizie e l'esercizio dell'attività bancaria, nonché l'emanazione di provvedimenti straordinari), sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche, prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

Nel citato articolo 6-*bis* del Testo unico bancario vengono altresì richiamate le modalità di partecipazione all'MVU da parte della Banca d'Italia e di cooperazione di quest'ultima con la BCE (es., formulazione di proposte, scambio di informazioni, assistenza nella preparazione degli atti; comma 2 dell'articolo 6-*bis*).

In particolare, la Banca d'Italia può esercitare i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal TUB nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta. Inoltre, con una disposizione di chiusura (comma 2, lettera *f*) dell'articolo 6-*bis*) si chiarisce che la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo unico bancario che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-*bis*, nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del Meccanismo unico di vigilanza, le sanzioni amministrative disciplinate nel Titolo VIII del Testo unico bancario sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies* TUB.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 7 Testo unico in materia di segreto d'ufficio, per tenere ferme le disposizioni del Meccanismo in tema di comunicazione di informazioni alla BCE.

Il comma 7 modifica l'articolo 14 del Testo unico bancario, per recepire il regolamento SSM (articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*), e articolo 14) nella parte in cui attribuisce alla BCE la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione e alla revoca dell'esercizio dell'attività bancaria, anche nei confronti dei soggetti meno rilevanti.

I commi da 8 a 10 recano le disposizioni necessarie ad adeguare il TUB a quanto stabilito dal regolamento SSM (articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*)) in ordine alle competenze della BCE sull'apertura di succursali.

In particolare, la BCE è ora competente ad autorizzare le banche degli Stati aderenti al MVU ad aprire una succursale o a operare in regime di libera prestazione dei servizi; nei confronti dei soggetti meno significativi, questi poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza (articolo 6, paragrafo 6, primo subparagrafo del regolamento SSM).

I commi 9 e 10 modificano, rispettivamente, gli articoli 16 e 18 TUB con finalità di coordinamento rispetto al mutato riparto di competenze.

Il comma 11 modifica l'articolo 19 TUB che riguarda il regime autorizzatorio vigente per l'acquisto di partecipazioni rilevanti.

Conclude specificando che spetta alla BCE (articolo 4, paragrafo 1, lettera *c*) del regolamento SSM) in via esclusiva il compito di autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, anche nel caso dei soggetti meno significativi (salvo che l'autorizzazione sia rilasciata nell'ambito di una procedura di risoluzione).

Sottolinea, infine, il rilievo dello schema, auspicando che la Commissione possa compiere un esame approfondito, in tempi adeguati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **Plenaria**

### **394<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziari italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione del dottor Luigi Orsi**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Il dottor ORSI mette in primo luogo in evidenza l'importanza dell'azione contestuale della autorità giudiziaria e delle autorità indipendenti di controllo ai fini dell'efficacia del sistema di prevenzione e repressione degli illeciti nei settori bancario e finanziario.

Passa quindi a descrivere le diverse condotte illecite nel settore della finanza e del credito, menzionando in primo luogo il caso dell'abusivismo bancario e nella gestione del risparmio, il quale rappresenta un fenomeno complessivamente marginale. Più significative sono le condotte illecite di soggetti regolarmente abilitati, in misura irrilevante riguardo alla raccolta del risparmio, mentre di maggiore significato sono i casi connessi alla fase di erogazione del credito. In particolare risultano rilevanti i casi nei quali l'erogazione del credito è subordinata all'acquisto di beni «problematici»



della banca, oppure di azioni della stessa banca che eroga il credito; in tale caso, si può ipotizzare la contestuale sussistenza dei reati di aggio o di manipolazione del mercato. In altre circostanze si verifica la sostituzione fittizia del debitore della banca con un altro soggetto, anche sprovvisto di garanzie, allo scopo di evitare la segnalazione della sofferenza derivante dalla difficoltà del debitore di far fronte all'obbligazione assunta. Particolarmente grave, come dimostrato dall'esperienza, il caso in cui dalla difficoltà a rimborsare il creditore bancario deriva la scelta di emettere obbligazioni per mezzo di società di comodo estero vestite per aggirare i limiti dell'ordinamento interno in materia di emissioni obbligazionarie, che la banca provvede a collocare presso il pubblico; tali casi hanno riflessi penali di notevole portata, riconducibili alle figure della truffa e della bancarotta.

Prosegue soffermandosi sul tema dell'intermediazione mobiliare; in tale ambito rileva come il collocamento di titoli sul mercato sia conseguenza dell'attività di una struttura talmente ampia da dissolvere la possibilità di individuare le singole responsabilità. Per quanto riguarda i danni subiti da investitori che operano in proprio sul mercato, con i limiti indotti dalla scarsa informazione finanziaria, osserva i rischi connessi anche alle carenze normative in materia di falso in bilancio, la cui disciplina è di difficile applicazione, nonché di aggio, in ragione della difficoltà nell'attribuzione delle competenze territoriali riguardo alla titolarità dell'azione penale.

Descrive successivamente i caratteri della necessaria interazione della magistratura con autorità quali la Banca d'Italia e la Consob, anche rilevando le perplessità sollevate dalla dottrina riguardo la qualificazione della seconda come parte offesa nei processi.

Conclude rilevando come le principali difficoltà dell'autorità giudiziaria ai fini della repressione degli illeciti in ambito bancario e finanziario sia riconducibile alla sussistenza di ambiguità normative e a carenze di carattere organizzative.

Il presidente Mauro Maria MARINO, constatato l'elevato numero di richieste di intervento e acquisita la disponibilità del dottor Orsi, propone di rinviare il seguito dell'audizione a una prossima seduta.

La Commissione conviene.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che l'apporto conoscitivo del dottor Orsi dovrebbe essere più opportunamente utilizzato dalla Commissione nell'ambito della propria attività legislativa da finalizzare alla moralizzazione dell'attività economica in ambito finanziario.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva. Comunica inoltre che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Giovedì 15 settembre 2016

### Plenaria

### 202<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
PIGNEDOLI

*indi del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02853, a firma della senatrice Bisinella, sulle azioni per istituire la denominazione d'origine controllata per il Pinot grigio.

Rileva in premessa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce il valore dell'iniziativa proposta e continuerà ad assicurare il massimo sostegno amministrativo così da poter conseguire, nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie, l'obiettivo di valorizzazione di un'importante realtà produttiva nazionale. Proprio per raggiungere questo comune obiettivo è in atto un costante contatto con le Regioni e con i produttori interessati.

Fa rilevare l'inesattezza dell'assunto per cui l'atteso riconoscimento della DOC «Pinot grigio delle Venezie» non sia stato definito tempestivamente a causa di problematiche di ordine burocratico ascrivibili al Ministero.

Ricorda infatti che le richieste di riconoscimento DOC del Pinot grigio e delle dieci modifiche ai disciplinari IGT del relativo territorio sono

state presentate lo scorso 4 maggio e integrate, da ultimo, lo scorso 4 agosto. Dette richieste, pertanto, sono state vagliate dal Ministero e dal Comitato nazionale vini DOP e IGP che, a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi in Verona lo scorso 30 agosto, ha espresso il 2 settembre scorso parere favorevole.

Precisa che le principali richieste (riconoscimento della DOC «Delle Venezie» e modifica della IGT «Delle Venezie» in «Trevenezie») sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016. Da tale data, pertanto, decorre il periodo di sessanta giorni, entro il quale gli interessati possono presentare al Ministero le eventuali istanze e controdeduzioni alle citate proposte di denominazione e relativi disciplinari.

Rileva che il riconoscimento delle DOP/IGP e l'approvazione delle modifiche sostanziali ai disciplinari di produzione si concludono con provvedimento della Commissione europea, dopo i prescritti percorsi europei e nazionali.

Dette norme procedurali nazionali, adottate previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei principi sanciti dalla normativa europea, sono volte *in primis* a salvaguardare gli interessi dei produttori delle relative DOP e IGP, evitando in particolare che l'esito negativo di eventuali contenziosi in sede giurisdizionale possa di fatto compromettere il riconoscimento e la protezione delle stesse DOP/IGP.

In conclusione, assicura l'impegno del Ministero insieme alle Regioni interessate per un positivo esito della vicenda a vantaggio delle aziende vinicole e del sistema vitivinicolo nazionale.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto positivamente delle dettagliate informazioni fornite sulla procedura in corso a partire dalla data di presentazione dell'interrogazione, ribadendo la necessità di seguire con attenzione anche le ultime fasi di interlocuzione con la Commissione europea.

Fa presente che le nuove denominazioni protette del Pinot grigio sono fortemente attese da tutta la filiera e dagli operatori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, auspicando pertanto una veloce conclusione delle relative attività, con una fattiva collaborazione tra Dicastero dell'agricoltura e Regioni.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice FASIOLO (*PD*) in qualità di relatrice illustra il provvedimento, predisposto ai sensi della legge di delegazione europea 2014, evidenziando che con esso si dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE, riguardante la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Rileva, in primo luogo, come la facoltà di limitare o vietare la coltivazione di un dato OGM, esercitabile sia nel corso della procedura europea di autorizzazione, sia successivamente al rilascio della stessa autorizzazione, può produrre restrizioni o proibizioni che possono coprire tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso e possono essere adottate in qualsiasi momento.

La citata direttiva, oggetto di attuazione, allo scopo di garantire il minor turbamento possibile del mercato interno e facilitare comunque il processo di autorizzazione, stabilisce che, durante la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, uno Stato membro può, in prima battuta, concordare le restrizioni dell'ambito geografico di un dato OGM con gli operatori economici, per il tramite della Commissione europea.

Evidenzia che in tal modo si fornisce certezza sia agli operatori che agli Stati membri, in quanto si conferisce a questi ultimi il diritto di decidere sulla coltivazione senza obbligarli, in questa fase, a prendere decisioni che limitino la coltivazione.

Nell'ipotesi di un mancato o non richiesto accordo con l'operatore economico durante la procedura di autorizzazione, o nel caso che sia decisa dallo Stato membro l'adozione delle limitazioni o del divieto della coltivazione dopo il rilascio dell'autorizzazione europea, lo Stato membro è autorizzato ad adottare provvedimenti che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel proprio territorio, basati su motivi connessi a fattori che in nessun caso devono entrare in conflitto con la valutazione scientifica dei rischi, condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) durante la procedura per il rilascio dell'autorizzazione europea in parola.

Specifica che la direttiva oggetto di recepimento ha previsto altresì l'eventualità di una diversa disciplina tra Stati membri in merito alla coltivazione di OGM, rendendo obbligatoria l'adozione delle misure di coesistenza, finalizzate ad evitare la commistione di colture transgeniche nelle zone di frontiera tra Stati membri che consentono e altri che vietano tali coltivazioni.

Sotto l'aspetto tecnico, trattandosi di norme che modificano la disciplina europea vigente, lo schema ne traspone il contenuto in una serie di novelle, tutte all'interno dell'articolo 1, atte a modificare il decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della preesistente normativa europea.

L'articolo 1, comma 1, consta di tre lettere, cui corrispondono i diversi interventi modificativi integrativi.

La lettera *a)* aggiunge alle definizioni previste dall'attuale normativa la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, il rinnovo dell'autorizzazione stessa, il richiedente e il principio di coesistenza, già illustrato in relazione all'ipotesi di Stati membri che disciplinano diversamente la coltivazione di un dato OGM.

Segnala che la parte più significativa della materia è contenuta nella lettera *b)*, che inserisce un apposito Titolo nella normativa vigente, composto da cinque articoli.

L'articolo 26-*bis*, nel definire finalità e campo d'applicazione, stabilisce che le misure limitative adottate non incidono sulla libera circolazione degli OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti, e non riguardano la coltivazione a fini sperimentali.

Gli articoli successivi del nuovo Titolo disciplinano le fasi procedurali relative all'adozione delle misure limitative o di divieto della coltivazione di un OGM, al cui interno le regioni rivestono un ruolo rilevante.

La procedura riguardante la richiesta dell'adeguamento dell'ambito geografico, rispetto all'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, è oggetto dell'articolo 26-*ter*, il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole informi le regioni della possibilità di presentare tale richiesta, per una loro decisione che potrà essere favorevole alla coltivazione nel rispettivo territorio, contraria o parzialmente contraria con l'esclusione di parte del territorio, restando fermo che un eventuale silenzio oltre il termine andrà inteso come richiesta di esclusione di tutto il territorio.

In base alle decisioni regionali il Ministero citato comunica alla Commissione europea la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico.

L'articolo 26-*quater* disciplina la fase procedurale avente ad oggetto l'adozione delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un OGM, adottabili con provvedimenti nazionali in caso di mancato accordo sull'adeguamento geografico con l'operatore economico richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio, o quando lo Stato membro non ha presentato la richiesta di cui al precedente articolo. Le limitazioni, rispettando la conformità al diritto europeo, dovranno basarsi su motivi legati a diversi fattori, tra cui la politica ambientale, agricola, la pianificazione territoriale, impatti socio-economici e ordine pubblico.

La fase in oggetto prevede alcuni essenziali passaggi procedurali, quali nell'ordine: la trasmissione al Ministero delle politiche agricole della proposta di misure da parte delle regioni, motivate in una relazione; la valutazione del Ministero citato delle proposte, coinvolgendo anche altri Dicasteri; la trasmissione delle proposte alla Commissione europea, da cui

decorrono 75 giorni nei quali il Ministero si astiene dall'adoptare il provvedimento e le regioni interessate garantiscono che gli operatori non impiantino gli OGM; l'adozione del provvedimento, trascorso il termine citato, come decreto interministeriale che può tenere conto delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione europea; la comunicazione delle misure adottate agli altri Stati membri e ai competenti organi europei.

Rileva che le misure restrittive in oggetto non si applicano alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM legittimamente impiantati prima della comunicazione alla Commissione europea della proposta.

Rispetto alle procedure descritte nelle norme precedenti, l'articolo 26-*quinquies* disciplina l'ipotesi contrapposta, di reintegrazione dell'ambito geografico o di revoca delle misure limitative.

In particolare, evidenzia che se una regione richiede la reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio, invia la richiesta al Ministero delle politiche agricole, che a sua volta la inoltra all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione europea in oggetto, ai fini di conseguente modifica della stessa. Se invece la regione richiede l'esclusione dall'ambito d'applicazione delle misure nazionali limitative o di divieto, il decreto interministeriale sopracitato, che le stabilisce, viene modificato secondo le stesse modalità seguite per la sua promulgazione.

L'articolo 26-*sexies*, che chiude le norme del nuovo Titolo, contiene le disposizioni che disciplinano l'applicazione del già citato principio di coesistenza tra Stati membri che consentono e Stati membri che vietano la coltivazione OGM, imponendo in particolare ai primi di adottare nelle zone di frontiera misure atte a prevenire la commistione tra colture transgeniche e convenzionali. L'articolo fa particolare riferimento alle regioni che consentono la coltivazione di OGM, obbligandole ad adottare i provvedimenti atti a evitare contaminazioni transfrontaliere.

Rileva, infine, che la lettera *c*) introduce alla citata normativa vigente l'articolo 35-*bis*, avente ad oggetto il regime sanzionatorio per le violazioni dei divieti di coltivazioni OGM come previsti dal provvedimento, con particolare rilievo, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'obbligo a carico del trasgressore di distruzione delle coltivazioni OGM illecitamente impiantate e di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese o in solido con i proprietari corresponsabili per dolo o colpa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9ª e 13ª del 1º agosto scorso, sul disegno di legge n. 2383

e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 settembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 132**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PELINO**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DEL SETTORE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 707, 2280 E 2334 (QUALIFICA PROFESSIONALE DI PIZ-  
ZAIOLO)*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 15 settembre 2016

### Plenaria

377<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*indi del Vice Presidente*  
Maurizio ROMANI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

(1630) *Emilia Grazia DE BIASI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(1284) *Serenella FUCKSIA. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1607) *MANCONI e PALERMO. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1608) *MANCONI. – Disciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica*

(1636) *Laura BIANCONI e CHIAVAROLI. – Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

(1792) *PALERMO e MANCONI. – Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale*

(1793) *PALERMO e MANCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale*

(1885) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

(1888) *Maria RIZZOTTI ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita*

(1975) *TORRISI e PAGANO. – Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo*

**(2161) SCAVONE e COMPAGNONE. – Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita**

**e delle petizioni 749, 949 e 1041 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1608, 1630 e 1636, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1284, 1607, 1792, 1793, 1885, 1888, 1975 e 2161 e con le petizioni nn. 749, 949 e 1041 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo 2015.

La PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede referente, alcuni ulteriori disegni di legge riguardanti la materia della procreazione medicalmente assistita. Si tratta degli Atti Senato nn.: 1284 (della senatrice Fucksia), Norme in materia di procreazione medicalmente assistita; 1607 (del senatore Manconi ed altri), Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita; 1792 (dei senatori Palermo e Manconi), Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale; 1793 (dei senatori Palermo e Manconi), Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita e di conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale; 1885 (del senatore Sacconi ed altri), Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo; 1888 (della senatrice Rizzotti ed altri), Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40, in materia di procreazione medicalmente assistita; 1975 (dei senatori Torrisi e Pagano), Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo; 2161 (dei senatori Scavone e Compagnone), Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita.

Soggiunge che, sempre in tema di procreazione medicalmente assistita, sono inoltre state assegnate alla Commissione delle petizioni (nn. 749, 949 e 1041).

In considerazione dell'identità di materia trattata, propone quindi di congiungere l'esame dei predetti disegni di legge e petizioni al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1608 e connessi, dando i nuovi testi per illustrati.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE domanda se la relatrice Mattesini abbia già maturato una proposta in ordine all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

La relatrice MATTESINI (PD) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1630 (della senatrice De Biasi ed altri).

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) premette che gli spazi per una discussione di merito sono ristretti in quanto lo schema in esame è volto al recepimento di una direttiva europea.

Rimarca che la normativa oggetto di attuazione opportunamente esenta dalle misure restrittive la libera circolazione dei prodotti OGM e la coltivazione degli stessi a fini sperimentali: da una parte, una limitazione della circolazione creerebbe problemi seri a interi comparti produttivi, come ad esempio quello dell'allevamento animale; dall'altra, le restrizioni alle coltivazioni con finalità sperimentali lascerebbero le dinamiche del mercato in balia delle grandi multinazionali che operano nel settore.

In termini più generali, esprime il convincimento che l'intera tematica degli OGM debba essere riconsiderata, anche dal legislatore europeo, senza indulgere ulteriormente su posizioni di retroguardia.

Il senatore GAETTI (*M5S*), allacciandosi alle considerazioni testé svolte sul tema della coltivazione di OGM a fini sperimentali, osserva che le colture in questione dovrebbero sì essere consentite, ma non in campo aperto; diversamente, vi è il rischio di contaminazioni, come dimostrato da accertamenti condotti nell'ambito delle regioni Friuli Venezia Giulia.

Ritiene che, per garantire il fabbisogno di mais senza fare ricorso a importazione di prodotti OGM, sarebbe opportuno riorientare le produzioni nazionali a scopo alimentare anziché destinarle, come avviene ora in larga parte, a fini energetici.

Nel rimarcare l'importanza dell'etichettatura dei prodotti, al fine di consentire scelte consapevoli ai consumatori, segnala i costi anche sanitari che derivano dal crescente ricorso a frumenti di qualità non elevata, non necessariamente OGM, per l'uso alimentare.

Quanto all'impatto dei mangimi OGM sulla salute, richiama l'attenzione sul fatto che la bassa aspettativa media di vita degli animali all'interno degli allevamenti non consente di appurare l'esistenza di eventuali effetti cancerogeni.

In conclusione, si dichiara favorevole a disposizioni, quali quelle introdotte dallo schema in esame, intese a consentire misure restrittive nei riguardi delle colture transgeniche.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) si domanda che impatto possa avere sulle problematiche degli OGM la recente acquisizione della Monsanto da parte della Bayer.

Il PRESIDENTE fa rilevare che lo schema in esame non introduce una nuova disciplina organica degli OGM ma si limita a creare la base giuridica per misure statali restrittive sulle coltivazioni transgeniche, senza peraltro incidere sulla libera circolazione e sulle colture sperimentali.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **Plenaria**

**378<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(447) Maria RIZZOTTI.** – *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

**(1611) VACCARI ed altri.** – *Disciplina delle attività funerarie*

**(2492) MANDELLI ed altri.** – *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) esprime apprezzamento per il testo unificato predisposto dalla Relatrice e preannuncia che si soffermerà, nel corso del proprio intervento, su alcuni aspetti che a suo avviso sono suscettibili di interventi migliorativi o integrativi.

Ritiene che ai comuni debbano essere attribuite funzioni in materia di gestione cimiteriale, ma non anche in materia funeraria: a tale ultimo riguardo è preferibile che gli enti locali si avvalgano, attraverso trasparenti rapporti di tipo convenzionale, dell'operato di imprese private.

Quanto al tema della certificazione sanitaria, segnala che è cruciale, in proposito, tenere presente che essa consta di due atti distinti: la constatazione del decesso e l'accertamento della morte. A suo giudizio è necessario, a tale riguardo, addivenire ad una normativa uniforme a livello nazionale, considerato che le regolamentazioni regionali sono sul punto piuttosto eterogenee.

Per ciò che attiene alle definizioni, formula l'auspicio che l'articolo 2 del testo sia reso più completo e chiaro, al fine di predisporre un quadro normativo esaustivo e scongiurare difficoltà interpretative per gli operatori del settore. Al riguardo, osserva che appaiono meritevoli di chiarificazione soprattutto le nozioni di «casa funeraria» e «trasporto funebre». Più nello specifico, in merito al trasporto funebre interregionale cosiddetto a cassa aperta, richiama l'attenzione sull'opportunità di circoscrivere tale attività con dei precisi limiti di natura chilometrica.

Riguardo all'articolo 10, concernente la cremazione e dispersione delle ceneri, propone di trasporre all'interno di tale disposizione tutte le norme attualmente poste dalla legge n. 130 del 2001, la quale andrebbe contestualmente abrogata. Saggiunge che sarebbe anche da valutare l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento ai «giardini delle rimembranze», ossia alle specifiche aree cimiteriali dedicate alla dispersione delle ceneri.

In relazione all'articolo 17, che dispone in ordine ai cimiteri per animali d'affezione, segnala che manca all'interno del testo una definizione di tale categoria di animali.

Con riferimento all'articolo 21, il quale reca norme in materia di previdenza funeraria e cimiteriale, dichiara di comprendere la *ratio* di tale disposizione ma invita a un supplemento di riflessione in merito agli effetti distorsivi del mercato che potrebbero derivare dalla sua applicazione.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'opportunità di integrare il testo con disposizioni legislative inerenti alla procedura e alle modalità di sepoltura dei feti, nella consapevolezza dell'estrema delicatezza e ricchezza di implicazioni di tale specifica materia.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nella seduta pomeridiana di martedì 20 settembre si concluderà l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 324, in materia di OGM. Nella stessa giornata potrà proseguire l'istruttoria sui disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, mediante audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza (a tal proposito invita i senatori interessati a far pervenire le proprie proposte di audizione).

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 21 settembre si concluderà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Servizio sanitario nazionale,

l'audizione del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), avviata prima della pausa estiva. Inoltre, nella stessa giornata, alle ore 16, si terrà una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite Igiene e Sanità e Cultura, per definire la programmazione dei lavori dell'affare relativo al progetto *Human Technopole*, assegnato dalla Presidenza del Senato lo scorso 4 agosto.

La seduta antimeridiana di giovedì 22 settembre sarà dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge sulle attività funerarie e al sindacato ispettivo.

Nel corso della prossima settimana potranno inoltre essere pronunciate le eventuali improponibilità e inammissibilità con riguardo ai subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del Relatore al disegno di legge 2224.

Infine, sarà avviato, nelle prossime settimane, l'esame della recente comunicazione della Commissione europea in tema di interferenti endocrini (atto comunitario n. 181).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 settembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 189**

*Presidenza del Vice Presidente  
ZIZZA*

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO ITALIANO COMPOSTATORI, SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 15 settembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*

Roberto FICO

*indi del Vice Presidente*

Giorgio LAINATI

*Interviene il direttore di Rai Fiction, Eleonora ANDREATTA.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta**

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Eleonora ANDREATTA, *direttore di Rai Fiction*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), Raffaele RANUCCI (*PD*) e Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Maurizio LUPI (*AP*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), la deputata Lorenza BONACCORSI (*PD*), il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*) e Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Eleonora ANDREATTA, *direttore di Rai Fiction*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Andreatta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 15 settembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,45.

